

ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

TRA

Ministero della cultura (C.F. 97904380587), con sede in Roma, Via del Collegio Romano n. 27, c.a.p. 00186, in persona del legale rappresentante *pro tempore* o suo delegato (di seguito anche: “il Ministero”);

E

Regione Lazio (C.F. 80143490581), con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, c.a.p. 00145, in persona del legale rappresentate *pro tempore* o suo delegato (di seguito anche la Regione);

per la ristrutturazione, rifunzionalizzazione, valorizzazione e il ripristino alla fruizione pubblica del complesso di Palazzo Silvestri-Rivaldi

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e in particolare l’articolo 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*”;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e in particolare gli articoli 52, 53 e 54, concernenti il Ministero per i beni e le attività culturali;
- il decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, recante “*Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e in particolare l’articolo 3-ter, concernente il “*Processo di valorizzazione degli immobili pubblici*”;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” – di seguito anche “il Codice” – e in particolare l’articolo 10, gli articoli 53 e seguenti, nonché l’articolo 112;

- la legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, recante “*Nuovo statuto della Regione Lazio*”;
- la legge della Regione Lazio 20 maggio 2019, n. 8 recante “*Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie*” e in particolare l’articolo 4, ove si prevede la facoltà per la Regione di promuovere, anche con il supporto dell’Agenzia del demanio, “*specifiche azioni territoriali per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà o d’interesse della medesima Agenzia del demanio, della Regione, delle province e dei comuni del Lazio, nonché studi di fattibilità e azioni di supporto di specifici programmi unitari di valorizzazione territoriale, ai sensi dell’articolo 3-ter, comma 11, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*”;
- la legge della Regione Lazio 15 novembre 2019, n. 24, recante “*Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale*”;

VISTI INOLTRE:

- la legge della Regione Lazio del 22 febbraio 2019, n. 2 recante “*Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)*”;
- il Regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 “*Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB*”;
- il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 “*Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato*”;
- il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 “*Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)*”;
- la deliberazione di Giunta regionale 11 febbraio 2020, n. 39 avente ad oggetto “*Trasformazione dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituti di Santa Maria in Aquiro - ISMA nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "ISMA – Istituti di Santa Maria in Aquiro" con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17*”, con la quale, tra l’altro, si è preso atto dell’inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell’ISMA;

- il decreto ministeriale 10 agosto 2020, n. 396 avente ad oggetto “*Approvazione del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” annualità 2020 (risorse residue), 2021 e 2022*”;
- la deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 “*Un Nuovo Orizzonte di Progresso Socio-Economico - Linee d’indirizzo per lo Sviluppo Sostenibile e la riduzione delle diseguglianze: Politiche Pubbliche Regionali ed Europee 2021-2027*”;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)*” dispone, tra l’altro all’art.1 co. 153 <<*Al comma 17-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono, per le finalità di cui al presente articolo, procedere all’acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, nel sito istituzionale dell’ente, delle relative operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia delle entrate»>>*;

PREMESSO CHE

- il complesso immobiliare denominato “Palazzo Silvestri – Rivaldi” è di proprietà dell’Azienda di Servizi alla Persona “ISMA – Istituti di Santa Maria in Aquiro”, identificato catastalmente al N.C.T. del Comune di Roma al Fg. 500, p.lle da 96 a 110 e al N.C.E.U. del Comune di Roma al fg. 500, p.lle da 98 a 108 subalterni vari;
- detto complesso è stato sottoposto a vincolo di interesse storico-artistico con dichiarazione del 14 dicembre 1949 del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge n. 1089 del 1939, con tutte le sue decorazioni interne ed esterne; successivamente in data 22 giugno 1991 il Ministero per i beni culturali ha decretato nuovamente il bene di interesse storico artistico ai sensi della legge n. 1089 del 1939, estendendo il vincolo all’intero complesso anche della Villa;
- Palazzo Silvestri - Rivaldi è un complesso immobiliare di epoca rinascimentale situato nell’area archeologica della città di Roma, su ciò che resta della Velia, l’altura che separava l’area dei Fori dalla Valle del Colosseo saldandosi a ovest con il Palatino e a est con l’Esquilino e sbancata negli anni 30 per la realizzazione di via dei Fori Imperiali; l’area è pertanto caratterizzata da vincoli storico-ambientali e archeologici;
- Il complesso si estende con continuità per oltre un ettaro; gli edifici sono costituiti da: un palazzo più antico realizzato tra il 1534 e il 1549 per Eurialo Silvestri su un iniziale progetto di Sangallo il Giovane, con accesso da via del Tempio della Pace e Via del Colosseo; una villa residenziale con accesso da Via del Colosseo; un parco con accesso storico da via del Colosseo e moderno da Via dei Fori Imperiali; quest’ultimo accesso è sottolineato da una terrazza belvedere comunale, arricchita da elementi architettonici e scultorei quali ninfei e statue; il complesso presenta inoltre delle aree archeologiche già individuate dalla Soprintendenza relative ai resti di una villa romana

del I sec. d.C.; la villa e il Palazzo sono in diretto contatto per mezzo del parco, al quale si accede attraverso il portale d'ingresso ad arco a tutto sesto posto lungo Via del Colosseo;

- All'interno del Palazzo si trovano affreschi sulle pareti e sulle volte, attribuiti a Perin Del Vaga;
- la pianta del Falda del 1676 è particolarmente preziosa perché, alle spalle del palazzo su strada, testimonia una vera e propria villa costituita da palazzine e da un ampio parco; una palazzina di pianta assai articolata affacciata al limite della proprietà verso il Colosseo e un piccolo edificio, al centro del giardino, lungo il viale principale che dall'ingresso presso il Colosseo conduceva alla villa; questo secondo edificio di pianta quadrangolare fu conglobato nel braccio che si estende verso il parco, probabilmente con i lavori del Monsignore Rivaldi (successivamente quindi, alla sua acquisizione nel 1662);
- il giardino era inizialmente diviso in tre parti; la prima, corrispondente a quello che diventerà il primo cortile, divisa in quattro aiuole disegnate da due viali perpendicolari: su due lati c'è il corpo a squadra del palazzo, mentre gli altri lati sono delimitati da un muro che nella parte verso sud è fiancheggiato da una fila di alberi; un secondo recinto scende verso il tempio della Pace, cioè la Basilica di Massenzio; l'area più ampia è quella del giardino terminante ad angolo acuto, verso il Colosseo, e diviso da viali in quattro grandi aiuole; i tre recinti sono ancora chiari nella pianta del Nolli (1738);

CONSIDERATO CHE:

- le funzioni di tutela dei beni culturali sono esercitate dal Ministero, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- la Regione Lazio, ai sensi degli articoli 3 e 6 del Codice, coopera con lo Stato per la tutela del patrimonio culturale e si coordina con lo stesso ai fini della sua valorizzazione;
- la valorizzazione del patrimonio, materiale e immateriale, presente nel proprio territorio e la fruizione dei beni culturali pubblici e privati rappresentano una finalità istituzionale della Regione Lazio, ai sensi dello Statuto e delle leggi di settore citate;
- la valorizzazione integrata del sistema dei beni culturali è da attuarsi nel rispetto delle esigenze della tutela, con riguardo sia alle valenze storico-artistiche, sia alle valenze paesaggistiche;
- la proprietà del complesso immobiliare di "Palazzo Silvestri – Rivaldi" da parte dell'Azienda di Servizi alla Persona "ISMA – Istituti di Santa Maria in Aquiro" non comporta l'inclusione del bene nel demanio culturale (cfr. artt. 53 e seguenti del Codice);
- l'acquisizione del complesso immobiliare da parte di un ente territoriale, quale la Regione Lazio, costituisce una misura fondamentale operante, al contempo, sia sul piano della tutela, che su quello della valorizzazione del bene stesso, perché ne determina l'ingresso nel demanio culturale della Regione e, inoltre, la destinazione prioritaria alla pubblica fruizione;

- la valorizzazione del complesso immobiliare di “Palazzo Silvestri – Rivaldi” è di particolare interesse per il Ministero, in considerazione del pregio del complesso e della sua collocazione centrale e prossima al sistema dei Fori Imperiali;
- le parti reputano prioritario agire congiuntamente per assicurare la tutela e la piena valorizzazione del complesso di “Palazzo Silvestri – Rivaldi”, mediante l’acquisizione del bene al demanio culturale regionale e l’attuazione degli interventi necessari al restauro e alla rifunionalizzazione del complesso, ai fini della destinazione alla pubblica fruizione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse ed i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente Accordo il Ministero della cultura e la Regione Lazio intendono regolare il rapporto di cooperazione istituzionale e collaborazione tecnico-amministrativa finalizzato all’acquisizione, restauro conservativo, e successiva gestione di Palazzo Silvestri – Rivaldi.
2. Le iniziative amministrative intraprese in attuazione del presente Accordo sono da considerarsi di rilevante interesse pubblico, in quanto volte alla tutela e alla valorizzazione per finalità culturali e sociali di un bene immobile pubblico di rilevante interesse storico, artistico e archeologico.

Art. 3

(Finalità)

1. In conformità alle premesse e all’oggetto dell’Accordo, il recupero e la valorizzazione di Palazzo Silvestri – Rivaldi persegue l’obiettivo di realizzare un programma di gestione che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l’apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione, in un’ottica mirata a incentivare l’attrattività del territorio con il miglioramento della dotazione e della qualità dei servizi culturali offerti ai cittadini.

Art. 4

(Azioni)

1. Al fine di raggiungere le finalità di cui all'articolo 3, le Parti, congiuntamente e disgiuntamente, si impegnano a svolgere le seguenti azioni:

- a) acquisire il complesso immobiliare di Palazzo Silvestri – Rivaldi facente parte del patrimonio dell'ASP ISMA;
- b) accrescere la conoscenza storica e artistica del complesso immobiliare, assicurandone il restauro e recupero funzionale;
- c) assumere la gestione di Palazzo Silvestri – Rivaldi, facendone un polo culturale di eccellenza attraverso l'istituzione di una Fondazione, avente la funzione di assicurarne la conduzione e la gestione integrale, e in grado di promuovere un'offerta culturale continuativa e altamente qualificata, avvalendosi del finanziamento ordinario dei soci fondatori.
- d) sviluppare iniziative comuni, in coerenza con le rispettive finalità istituzionali, per dare ampia evidenza alle attività intraprese, monitorandone l'avanzamento secondo criteri di efficacia ed efficienza amministrativa, assicurando la più ampia e leale collaborazione istituzionale.

Art. 5

(Impegni delle Parti)

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, il Ministero della cultura e la Regione Lazio assumono i seguenti impegni:

- a. la Regione Lazio si impegna ad acquisire il complesso immobiliare facente parte del patrimonio dell'ASP ISMA, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, mediante l'impiego di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, conformemente alla linea di intervento denominata "Valorizzazione del patrimonio culturale regionale e accordi di programma con il Ministero della Cultura", secondo le modalità disciplinate dalla normativa di settore;
- b. il Ministero della Cultura si impegna a curare il restauro conservativo e il recupero funzionale dell'intero complesso immobiliare di Palazzo Silvestri – Rivaldi, a valere sulle risorse stanziare con il decreto ministeriale del 10 agosto 2020, rep.396, registrato dalla Corte dei Conti il 3 settembre 2020 al numero 1834; il programma dei lavori prevede un primo stralcio avente ad oggetto il palazzo medievale; un secondo stralcio relativo alle due aree annesse di epoche diverse e il completamento degli scavi archeologici; un ultimo stralcio relativo alle corti, alle fontane seicentesche e alla "stecca" laterale da adibire a sede della Fondazione Scuola del Patrimonio.

2. Le parti, congiuntamente, si impegnano a:
- a. collaborare nella programmazione delle iniziative, al fine di garantire la loro coerenza con le finalità istituzionali e l'altissimo prestigio storico-artistico e archeologico del bene;
 - b. adempiere gli impegni specificatamente assunti con il presente accordo e, in particolare, ad attivarsi per la costituzione di una fondazione di partecipazione, in conformità alla normativa nazionale e regionale di settore, alla quale la Regione contribuirà con il conferimento in uso del complesso immobiliare e il Ministero mediante l'apporto relativo agli interventi di restauro conservativo e recupero funzionale del medesimo complesso;
 - c. predisporre entro gennaio 2022 gli atti propedeutici alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, nonché uno studio di fattibilità e sostenibilità della gestione del complesso immobiliare.

Art. 6

(Comitato Tecnico)

1. Ai fini del monitoraggio e della verifica a cadenza semestrale del presente Accordo, è istituito un Comitato Tecnico che svolge le seguenti funzioni:
 - a. monitora l'attuazione del presente Accordo;
 - b. sostiene l'attuazione delle azioni in esso individuate;
2. Del Comitato Tecnico fanno parte:
 - a. per il Ministero della Cultura – il Segretario generale;
 - b. per la Regione Lazio – il Capo dell'Ufficio di Gabinetto;
3. La partecipazione al Comitato Tecnico non dà titolo a compenso, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo.

Art. 7

(Durata)

1. Il presente Accordo produce effetto dalla data della sottoscrizione, fatti salvi i controlli previsti a norma di legge, ed esaurirà la propria funzione entro sei mesi dalla costituzione della Fondazione.

Articolo 8

(Comunicazione)

1. Ciascuna parte, previa autorizzazione delle altre, si impegna, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, a comunicare che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Articolo 9

(Trattamento dei dati)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati, documenti, informazioni o altri materiali, in qualunque modo riconducibili allo stesso, nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di tutela della riservatezza.

Articolo 10

(Revisioni ed integrazioni)

1. Il presente Accordo potrà essere modificato, integrato o aggiornato esclusivamente in forma scritta con eventuali atti aggiuntivi o integrativi. Esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali atti aggiuntivi o integrativi e sopravvivrà a questi ultimi, continuando con essi a regolare la materia tra le Parti.

Roma, lì 15 ottobre 2021

Ministero della Cultura

Il legale rappresentante pro tempore o suo delegato

Regione Lazio

Il legale rappresentante pro tempore o suo delegato
